

N. R.G. 2928/2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Donatella Salari
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2928/2016 promossa da:

cittadino pakistano nato il 9.6.1985 elettivamente domiciliato in Pescara, via
della Fornace Bizzari n. 8, presso lo studio del suo procuratore Avv. Gianluca Polleggioni che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti .

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ANCONA**

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 30.9. 2016, _____, cittadino del Pakistan,
ha impugnato tempestivamente il provvedimento notificato il 16.9.2016, adottato
dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Ancona che ha denegato il riconoscimento dello status di
rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere
originario del distretto del Gujral.

- la Polizia lo ricercava.

Il ricorrente sostiene di essere, perciò, fuggito fino a raggiungere l'Italia e
temendo di fare ritorno in Pakistan per paura di essere ucciso da avversari politici
legati al partito politico della Muslim League che lo perseguitavano dall'epoca
delle elezioni del 2013.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo il riconoscimento della
protezione internazionale od, in subordine, della protezione sussidiaria o la
concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Innanzitutto, va detto che in base alla ricostruzione operata dallo stesso ricorrente
non risultano integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato,
che, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 251/2007 riguardano il "cittadino straniero il
quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si
trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di
tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese".

Per converso, ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come



rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...”.

Osserva il Giudice che, in particolare, il luogo di provenienza del ricorrente, sito nel territorio del Punjab, (Harar, Gujarat, Punjab), presenta la seguente situazione: Dal rapporto di Amnesty International 2015-2016 risulta quanto segue.

Sono riprese le esecuzioni dopo l'attacco compiuto dai talebani pakistani alla scuola militare pubblica di Peshawar nel dicembre 2014. Sono aumentate le preoccupazioni circa l'equità dei processi, dopo che tribunali militari, istituiti di recente, sono stati autorizzati a processare tutte le persone accusate di reati connessi al terrorismo, compresi i civili. È stata creata una nuova commissione nazionale per i diritti umani con il compito di promuovere e proteggere i diritti umani ma sono state imposte limitazioni alla sua capacità di indagare su accuse di violazioni dei diritti umani commesse dalle agenzie di intelligence. Le minoranze religiose hanno continuato a subire discriminazioni, persecuzioni e attacchi mirati. Attivisti per i diritti umani hanno subito molestie e abusi. A marzo, alcuni attivisti beluci non sono potuti uscire dal paese per intervenire a una conferenza negli Stati Uniti sulle violazioni dei diritti umani nelle province di Belucistan e Sindh. A ottobre è stata approvata una nuova politica verso le Ngo internazionali che ha conferito al governo il potere di controllare i loro fondi e le loro operazioni e di chiuderle in caso di attività considerate contrarie agli interessi del Pakistan. A novembre, il governo ha ripristinato un ministero dei Diritti umani separato dal ministero di Legge e giustizia, a cui era stato accorpato nel 2013.

VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE

Donne e ragazze hanno continuato a subire violenze e minacce. Nei primi sei mesi del 2015 sono stati segnalati almeno 4.308 casi di violenza. Il dato comprendeva 709 omicidi, 596 stupri e stupri di gruppo, 36 aggressioni sessuali, 186 cosiddetti “delitti d'onore” e 1.020 sequestri di persona. Nonostante l'entrata in vigore nel 2011 della legge sul controllo e la prevenzione dei crimini con l'acido, tra gennaio e giugno sono stati registrati almeno 40 di questi casi. A Sahiwal sono state segnalate varie aggressioni con coltello nei confronti di donne uscite di casa senza un accompagnatore maschio. A settembre sono stati segnalati almeno sei casi in una sola settimana.

Tabassum Adnan, fondatrice di Khwendo Jirga, la prima jirga (corte giudiziaria informale) composta da sole donne del Pakistan, è stata insignita dal Dipartimento di stato americano del premio internazionale Donne coraggiose 2015, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Dopo la pubblicità ottenuta grazie al premio, la donna ha subito minacce anonime via telefono e sms, che l'hanno costretta a trasferirsi in un'altra città.

Nonostante gli sforzi degli ultimi anni per emanare leggi che tutelassero le donne dalla violenza, sono rimaste in vigore norme in base alle quali le vittime di stupro potevano essere condannate per adulterio. Le donne hanno continuato a vedersi negare l'uguaglianza e la tutela della legge, una situazione aggravata da fattori tra cui la mancanza di una normativa contro l'incesto e un sistema giudiziario penale non sensibile alle tematiche di genere.

In tale contesto, sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.



Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all’art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli organi statali preposti alla sicurezza o giovandosi dell’adesione a temi politici e culturali agiti dagli autori delle violenze.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d’ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all’incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

E’ appena il caso di aggiungere che la stessa Corte di Cassazione con la decisione n. 17915/2016 intervenendo sul diniego di protezione internazionale di un cittadino pakistano ha affermato che : *“..La Corte.. ritiene necessaria una valutazione della Corte di appello circa la gravità dell’attuale situazione del Pakistan correlandola alla situazione personale del richiedente nonché una valutazione degli stessi elementi ai fini della decisione sulla domanda ..”*

Ciò premesso, è da credere, che la situazione del paese quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali, lo espone ad un rischio di conflitto generalizzato tale da far ritenere sussistenti le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria in relazione all’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata, che colpisce anche i civili, presente in tutto il paese. In particolare il ricorrente ha documentato secondo il principio della buona fede soggettiva (Cass. 30 luglio 2015, n.16201 ¹) gli elementi documentali idonei a corroborare il suo racconto ed, in proposito, in base al rapporto delle autorità del 6 aprile 2015 si fa parola dell’irruzione nella casa affittata dal ricorrente del gruppo terrorista Tehreek-i-taleban e del gruppo **pashtun** indicato dal ricorrente” *Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) è il più grande dei gruppi militanti attivi in Pakistan. Nato intorno al 2007 come largo raggruppamento di formazioni deobandi ² che operavano soprattutto nella zona pakistana di confine con l’Afghanistan, aveva come obiettivi iniziali l’applicazione della sharia e la cacciata delle forze di coalizione dall’Afghanistan. Dopo l’assalto ordinato dal presidente Pervez Musharraf contro i militanti che si nascondevano nella moschea rossa (Lal Masjid) di Islamabad, il gruppo ha diretto le proprie azioni anche contro le autorità pakistane (405). Nel 2010 il TTP poteva contare su 30 000-35 000 uomini armati (406). I militanti sono prevalentemente pashtun originari della zona di confine tra Pakistan e*

¹ Ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro. Ai fini della domanda di protezione internazionale, l’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b).

² (N.D.R. Il Deobandi (in pashto e farsi دېوبندي) I Deobandi (letteralmente "di Deoband") sono i seguaci di una corrente religiosa del subcontinente indiano e in Afghanistan che aderiscono in maggior parte alla scuola giuridica (madhhab) dell’imam Abu Hanifa. Il loro principale centro è il seminario della città di Deoband, in India, sita nel distretto di Sahāranpur, nello Stato dell’Uttar Pradesh, circa 140 km a Nord-Est di Delhi.)



